



PROGRAMMA ITACA
BANDO DI CONCORSO
PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
PER SOGGIORNI SCOLASTICI ALL'ESTERO

*in favore dei figli o orfani ed equiparati
dei dipendenti e dei pensionati della pubblica
amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali.*

*"Sul punto di iniziare il viaggio verso Itaca,
chiedi agli dèi che lunga sia la strada,
ricca di incontri, di esperienze piena...."
(Itaca, Kostas Kavafis)*

Anno Scolastico 2027/2028

Si informano gli utenti che ogni informazione ufficiale e/o comunicazione relativa al presente bando di concorso sarà disponibile esclusivamente sul sito internet www.inps.it, seguendo il percorso:

Avvisi, Bandi e Fatturazione >> Welfare, Assistenza e Mutualità >> Bandi >> Bandi nuovi.

Saranno, inoltre, pubblicate informazioni utili sui social network ufficiali dell'Istituto.

Indice

- Art. 1 Soggetti del concorso
- Art. 2 Oggetto e finalità del concorso
- Art. 3 Requisiti di ammissione al concorso
- Art. 4 Credenziali di accesso dell'utente richiedente
- Art. 5 Attestazione ISEE
- Art. 6 Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio online
- Art. 7 Graduatorie dei potenziali aventi diritto al beneficio
- Art. 8 Adempimenti a cura del richiedente degli ammessi con riserva
- Art. 9 Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione graduatorie definitive
- Art. 10 Importo della borsa di studio e modalità di erogazione
- Art. 11 Modalità di trasmissione della documentazione
- Art. 12 Disciplina delle mancate partenze e dei rientri anticipati
- Art. 13 Accertamenti e sanzioni
- Art. 14 Istanze di riesame
- Art. 15 Ricorsi
- Art. 16 Responsabile del procedimento

Articolo 1 - Soggetti del concorso

1. All'interno del presente bando sono previste tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.
2. Il **titolare del diritto** è individuato tra i seguenti soggetti:
 - il dipendente pubblico iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali da almeno un anno;
 - il pensionato pubblico iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali con iscrizione senza soluzione di continuità da almeno un anno;I requisiti di iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali debbono essere mantenuti ininterrottamente per tutta la durata del bando, pena la revoca del beneficio.
3. Il **beneficiario** è lo studente di scuola secondaria di secondo grado destinatario della prestazione, come individuata all'art. 2, figlio o orfano del titolare del diritto e loro equiparati ai sensi dei successivi commi 4 e 5.
4. Sono equiparati ai figli, i giovani studenti in affidamento preadottivo da oltre un anno in base a provvedimento del giudice, purché risultino già inseriti nello stato di famiglia del nucleo della famiglia affidataria.
5. Sono equiparati agli orfani i figli di iscritti riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi attività lavorativa.
6. Il **richiedente**, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, è individuato tra i seguenti soggetti:
 - il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
 - il coniuge del titolare, in caso di titolare deceduto e senza diritto alla pensione indiretta o di reversibilità del coniuge stesso, in qualità di "genitore superstite" e il coniuge del titolare decaduto dalla responsabilità genitoriale, in qualità di "genitore richiedente";
 - l'altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di quest'ultimo o in caso di titolare del diritto decaduto dalla responsabilità genitoriale;
 - il tutore del figlio o dell'orfano del titolare del diritto.

Articolo 2 – Oggetto e finalità del concorso

1. Il presente bando di concorso è finalizzato ad offrire a studenti della scuola secondaria di secondo grado un percorso di mobilità internazionale, di crescita umana, sociale e culturale, attraverso la frequenza di un intero anno scolastico, o parte di esso, presso scuole straniere, localizzate all'estero. L'Inps, in particolare, eroga, in favore dell'avente diritto, una borsa di studio a totale o parziale copertura del costo di un soggiorno scolastico all'estero, organizzato e fornito da un unico soggetto terzo. Tale soggetto deve garantire anche il supporto per l'acquisizione, presso la scuola straniera e quella italiana, della documentazione necessaria per il riconoscimento del periodo di studi trascorso all'estero, secondo le vigenti disposizioni legislative e ministeriali. I predetti soggiorni scolastici devono comprendere: le spese di alloggio presso famiglie, college o residenze scolastiche; le spese per eventuali visti di ingresso; le spese del viaggio internazionale di andata e ritorno e di trasferimento dall'aeroporto di arrivo al luogo di destinazione, comprese le tasse aeroportuali; le spese di vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività brevi (feste nazionali relative al Paese ospitante, escluse quelle pasquali e natalizie) ed il costo dell'eventuale servizio di mensa scolastica; l'onere relativo al trasporto pubblico locale per tutta la durata del soggiorno, ove necessario a coprire il tragitto dalla struttura ospitante (famiglia/college/residenza scolastica) alla scuola frequentata, e le coperture assicurative individuali indicate all'art. 8, comma 1.
2. Il pacchetto dei servizi di cui al comma 1 deve essere fornito, a pena di esclusione dal concorso, da un unico soggetto fornitore. Nel solo caso in cui il soggiorno all'estero venga proposto o organizzato dall'Istituto scolastico frequentato dallo studente, è ammessa la possibilità per il richiedente la prestazione di richiedere i servizi di cui al comma precedente a più fornitori, purché detti servizi, nel loro complesso, compongano l'intero pacchetto di cui al comma medesimo. Non saranno ammesse istanze riferite a soggiorni scolastici che non ricomprendano le spese indicate dettagliatamente al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Inps indice un bando di concorso per l'erogazione di 1.500 borse di studio in favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado, finalizzate a consentire la frequenza, durante l'anno scolastico 2027/2028, di un periodo di studi all'estero, così suddivise in relazione alla destinazione e alla differente durata del soggiorno:

Durata del soggiorno nel corso dell'anno scolastico 2027/2028	Numero di borse di studio	
	Europa	Paesi extra europei
Intero anno scolastico	n. 330	n. 380
Semestre	n. 260	n. 320
Trimestre	n. 80	n. 130

Per "intero anno scolastico" si intende la frequenza dell'intero ciclo didattico annuale previsto dall'istituto scolastico frequentato. Nei Paesi dell'emisfero nord tale periodo ricade ordinariamente nei mesi agosto/settembre e maggio/giugno; nei Paesi dell'emisfero sud, l'anno scolastico si svolge generalmente da febbraio/marzo a novembre/dicembre. Ne discende che il **periodo di studio all'estero deve avere una durata minima di 9 mesi di calendario scolastico e concludersi prima dell'avvio del nuovo anno scolastico in Italia.**

Per Semestre scolastico la durata del soggiorno si svolge dal mese di agosto/settembre a gennaio/febbraio oppure dal mese di gennaio a giugno.

4. Gli importi massimi delle borse di studio che saranno erogate dall'Istituto sono illustrati nel seguente prospetto:

Durata del soggiorno nel corso dell'anno scolastico 2027/2028	Importo massimo borse di studio	
	Europa	Paesi extra europei
Intero anno scolastico	€ 12.000,00	€ 15.000,00
Semestre	€ 9.000,00	€ 12.000,00
Trimestre	€ 6.000,00	€ 9.000,00

5. Fermi restando gli importi massimi concedibili indicati al comma precedente, l'importo della borsa di studio erogabile in favore di ciascun avente diritto è individuato in base ai criteri indicati dalla tabella di cui all'articolo 10, comma 1.

Articolo 3 – Requisiti di ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso i giovani di cui all'art. 1, comma 3, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - avere conseguito la promozione nell'anno scolastico 2025/2026;
 - essere iscritti, all'atto di presentazione della domanda, al secondo o terzo anno di una scuola secondaria di secondo grado. La borsa non può essere conseguita per la frequenza di un periodo di studio all'estero successivo alla conclusione del quarto anno scolastico, pena la revoca del beneficio;
 - non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno. L'eventuale ritardo nella carriera scolastica è computato, a prescindere dall'età, con riferimento all'iscrizione al primo anno della scuola primaria e sino all'anno scolastico oggetto del bando e per il quale si concorre, senza soluzione di continuità e indipendentemente dalle motivazioni che lo hanno generato. La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per la scuola primaria e in 3 anni per la scuola secondaria di primo grado.
2. Il beneficio di cui al presente bando è incompatibile con la fruizione di una borsa di studio Itaca negli anni precedenti. Nel caso in cui lo studente risulti già beneficiario di una borsa Itaca, si provvederà d'ufficio all'esclusione del medesimo dalle graduatorie del soggiorno Programma Itaca.
3. Il beneficio è incompatibile con il bando soggiorni vacanza/studio Estate Insieme e corsi di lingua all'estero che verranno banditi nel 2027.
4. Le domande di partecipazione ai concorsi di cui al comma 3, presentate a favore dello studente assegnatario della borsa di studio Itaca 2027/2028 verranno respinte.

Articolo 4 - Credenziali di accesso dell'utente richiedente

1. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario, da parte del soggetto richiedente, il possesso di uno dei sistemi di autenticazione come di seguito specificato:
 - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
 - Carta d'Identità Elettronica (CIE);
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
2. Per maggiori informazioni su come acquisire le credenziali di accesso è possibile consultare la sezione "Assistenza" del sito www.inps.it (nella stringa in alto).

Articolo 5 – Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, all'atto della presentazione della domanda, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'ottenimento della certificazione dell'*ISEE ordinario* o *ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi*, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L'attestazione ISEE 2026 è rilasciata dall'INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente anche avvalendosi della collaborazione degli Enti Convenzionati (Caf, Comuni, etc.).
2. L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario concorre a determinare la posizione nella graduatoria di cui all'art. 7 e l'importo della borsa di studio erogabile, come descritto all'art. 10, comma 1.
3. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2026, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Per i minori in affidamento preadottivo da oltre un anno l'ISEE deve essere quello della famiglia affidataria presso la quale è inserito il minore.
4. Qualora, in sede di istruttoria, il sistema non rilevi la presentazione di una valida Dichiarazione Sostitutiva Unica alla data di inoltro della domanda, verrà presa in considerazione la fascia di indicatore ISEE massima indicata nella tabella di riferimento, di cui all'art. 10 comma 1. L'utente dovrà pertanto verificare a sua cura l'assenza di omissioni o difformità nella dichiarazione, che potranno eventualmente essere corrette su istanza del richiedente la prestazione entro e non oltre **7** giorni dalla data di scadenza del bando (**entro il 17 novembre 2026**). L'ISEE deve essere protocollato entro la data di presentazione della domanda. Se la DSU viene protocollata dopo l'invio della domanda, l'ISEE non sarà utilizzato ai fini della graduatoria, anche se rilasciato prima della scadenza del bando.
5. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) da parte del richiedente o degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno del portale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca la parola "**ISEE**" e selezionando tra i risultati l'opzione "**Online il nuovo Portale unico ISEE**" e successivamente "**Portale unico ISEE**".

Articolo 6 – Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio online

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato dall'art. 1, comma 6, esclusivamente online, entrando nella propria area riservata del sito istituzionale tramite SPID, CIE o CNS, digitando poi nella stringa di ricerca "Portale Prestazioni welfare" e cliccando su "Accedi all'area tematica". Il richiedente può quindi effettuare le successive scelte cliccando su "Gestione domanda" e successivamente cliccare su "Utilizza il servizio" in corrispondenza della voce "Presentazione domanda". Selezionare quindi la voce di interesse e cliccare su "Vai alla prestazione".
È possibile accedere al Portale Prestazioni Welfare anche dal motore di ricerca del sito e dalla pagina illustrativa della prestazione "Sostegno per lo studio all'estero (ITACA) per figli di iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali".
2. Nel caso sia presente più di un potenziale beneficiario all'interno dello stesso nucleo familiare, è necessario che il richiedente faccia pervenire per ciascuno di essi, una propria domanda di partecipazione.
3. Nella domanda, il richiedente la prestazione deve indicare: la destinazione prescelta tra Europa e Paesi extra europei (**il Regno Unito è considerato destinazione Europea pur non rientrando nei paesi UE**) e la durata del soggiorno, tra quelle indicate all'art. 2, comma 3 (intero anno scolastico, semestre o trimestre dell'anno scolastico 2027/2028). **È possibile, ma non obbligatorio, indicare una seconda opzione di destinazione e durata soggiorno. Nel caso in cui lo studente risulti assegnatario della seconda opzione eventualmente indicata in domanda, tale assegnazione sarà considerata definitiva e non modificabile. Per tale motivo, qualora lo studente abbia già individuato con certezza la destinazione e la durata del soggiorno di proprio interesse, si consiglia di indicare esclusivamente l'opzione effettivamente desiderata.**
4. **Qualora lo studente non risulti collocato in posizione utile per l'assegnazione né della prima né della seconda scelta, sarà inserito, in base al punteggio conseguito, nella graduatoria riferita ai soggiorni di destinazione e durata pari a quelli indicati nella prima opzione, ai fini dell'eventuale scorrimento. Lo studente non potrà in nessun caso partecipare contemporaneamente a più graduatorie.**

5. I voti conseguiti a giugno nell'anno scolastico 2025/2026 e i dati relativi al ciclo di studi frequentato nell'anno scolastico 2025/2026, saranno acquisiti automaticamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) e non dovranno essere indicati in fase di domanda. **Il richiedente dovrà accedere entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza del bando (entro il 17 novembre 2026) alla propria Area riservata per verificare la correttezza dei dati acquisiti: per modificare ciclo di studi e i voti preacquisiti qualora rilevi difformità oppure per procedere al loro inserimento in caso di mancata acquisizione. I voti di condotta, religione o attività alternativa alla religione non sono acquisiti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) e non devono essere indicati in caso di inserimento manuale.**
6. Qualora le materie siano state valutate sotto forma di giudizio, l'utente dovrà convertire il giudizio medesimo in voto, in base alle indicazioni di cui alla seguente tabella:

OTTIMO (ed equivalente)	DISTINTO (ed equivalente)	BUONO (ed equivalente)	DISCRETO (ed equivalente)	SUFFICIENTE (ed equivalente)
10	9	8	7	6

7. Restano ferme le equivalenze disposte da ogni singolo Istituto. Il richiedente dovrà dichiarare in procedura se, rispetto al beneficiario, la scuola non sia tenuta a rilasciare valutazioni di merito scolastico, né in voti né in giudizi. In tal caso la procedura attribuirà a tale studente una media pari a 6.
8. La mancata indicazione di uno qualsiasi dei voti conseguiti nelle singole materie di studio nell'anno scolastico 2025/2026, **nonché l'indicazione dei voti non riferita a quelli conseguiti nel mese di giugno**, comporterà l'esclusione dal concorso.
9. Nella fase successiva di gestione beneficio, i soli vincitori dovranno indicare il codice IBAN di un conto corrente postale o bancario ovvero di una carta prepagata abilitata alla ricezione di bonifici da parte delle Pubbliche Amministrazioni, priva di limiti di importo e intestata o cointestata al richiedente.
10. La domanda inviata è visualizzabile attraverso la funzione "Le mie domande", all'interno dell'area riservata.
11. **Può essere presentata una sola domanda.** La domanda può essere ripresentata, entro la data di scadenza del bando, solo nel caso in cui si voglia modificare la

tipologia e la durata del soggiorno o per errata indicazione del beneficiario.

L'Istituto instruirà soltanto l'ultima domanda presentata.

L'Inps controlla che ricorrano tutti i requisiti previsti dal presente Bando e comunica, l'accettazione della domanda o il preavviso di rigetto, con l'invito a modificare i dati ovvero ad integrare le informazioni per l'accertamento dei requisiti.

Il richiedente dovrà, inoltre, accedere entro e non oltre **7** giorni dalla scadenza del bando (**entro il 17 novembre 2026**) alla propria Area riservata, per verificare l'esito istruttorio della domanda, nonché la correttezza dei dati acquisiti dalla procedura e potrà presentare riesame telematico utilizzando la funzione "Modifica dati per riesame", **sia in caso di pratica respinta che in caso di pratica in attesa di graduatoria**, qualora rilevi informazioni diverse da quelle in suo possesso, riferite al merito scolastico, al diritto del titolare, status di orfano ed ISEE.

L'Istituto si riserva di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni rese in procedura. La dichiarazione mendace comporta la revoca del beneficio, l'obbligo di restituzione delle prestazioni erogate e le sanzioni di cui all'art. 13 del presente bando.

12. In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall'Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative allo SPID, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero **803164** gratuito da telefono fisso e 06 164 164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.
13. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art. 1, comma 6 del presente bando, a decorrere **dalle ore 12,00 del giorno 08 ottobre 2026 e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 novembre 2026.**

Articolo 7 – Graduatorie dei potenziali aventi diritto al beneficio

1. L'Istituto, entro il **14 dicembre 2026**, pubblicherà sul sito www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, le graduatorie dei potenziali aventi diritto

alla borsa di studio elaborate secondo i criteri di cui ai commi successivi e distinte per tipologia di soggiorno:

- Intero anno Europa;
 - Intero anno Extra Europa;
 - Semestre Europa
 - Semestre Extra Europa
 - Trimestre Europa
 - Trimestre Extra Europa
2. Le graduatorie sono redatte, attraverso procedura informatizzata, sulla base della media matematica dei voti conseguiti nell'anno scolastico 2025/2026 in ordine decrescente e, per ciascuno di questi valori, sulla base del valore crescente di indicatore ISEE 2026 relativo al nucleo familiare in cui compare lo studente che partecipa al concorso. Ove non sia presente il valore di indicatore ISEE, lo studente sarà collocato in coda agli studenti con pari media scolastica in ordine decrescente di età anagrafica.
 3. Ai fini della formazione della graduatoria, nella domanda dovranno indicarsi tutti i voti conseguiti nell'anno scolastico 2025/2026, ad esclusione del voto di religione e di condotta, secondo quanto indicato all'art. 6, comma 5.
 4. In caso di parità di punteggio conseguito, sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore.
 5. Gli orfani e loro equiparati, come definiti all'art. 1, commi 4 e 5, hanno diritto di precedenza in graduatoria, in caso di parità di media scolastica, a prescindere dal valore dell'indicatore ISEE. In caso di parità di media scolastica tra più orfani e loro equiparati, si terrà conto, ai fini della graduatoria, del valore crescente di indicatore ISEE e, a parità di valore dell'attestazione ISEE, sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore. Ove non sia presente il valore di indicatore ISEE a parità di media scolastica sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore.
 6. **Solo gli assegnatari del beneficio potranno accedere alla sezione "Gestione benefici", per gli adempimenti di cui all'art. 8.**

Articolo 8 – Adempimenti a cura del richiedente degli ammessi con riserva

1. In caso di studente ammesso con riserva al beneficio, ai sensi delle graduatorie di cui all'art. 7, il richiedente la prestazione dovrà accedere in procedura **dal giorno**

9 gennaio 2027 ed entro il 29 gennaio 2027, cliccare su "Accedi" in alto a destra ed accedere attraverso le proprie credenziali (SPID/CIE/CNS). Quindi dovrà digitare "Prestazioni Welfare" e successivamente cliccare su "Gestione Benefici". Accedendo alla funzione si visualizzerà il beneficio e sarà possibile effettuare i seguenti adempimenti, con le modalità indicate all'art. 11:

- 1.1 caricare in procedura un documento, comunque denominato, che attesti che la scuola italiana ha preso atto del periodo di studio che lo studente intende svolgere all'estero e ha dato, eventualmente, indicazioni sulla procedura da seguire per il riconoscimento di detto periodo ai fini del proseguimento del percorso scolastico;
- 2.1 caricare in procedura copia dell'accordo/contratto sottoscritto con un unico fornitore (soggetto privato o istituto intermediario) ovvero i contratti eventualmente sottoscritti con più fornitori nel caso previsto dall'art. 2, comma 2. In tale ultimo caso, andrà allegato anche il programma proposto/organizzato dall'Istituto straniero. Nell'accordo/contratto dovranno indicarsi, oltre ai riferimenti che consentano l'individuazione delle parti e del beneficiario della prestazione, i seguenti dati:
 - codice fiscale/partita iva del fornitore indicando la stessa denominazione risultante dall'anagrafe tributaria;
 - la durata complessiva del soggiorno oggetto dell'accordo/contratto, riferita a quelle indicate nel presente bando di concorso;
 - il costo complessivo del soggiorno a carico dell'avente diritto, comprensivo almeno delle spese di alloggio presso famiglie, college o residenze scolastiche; delle spese per eventuali visti di ingresso; delle spese del viaggio internazionale di andata e ritorno e di trasferimento dall'aeroporto di arrivo al luogo di destinazione, comprese le tasse aeroportuali; delle spese di vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività brevi (feste nazionali relative al Paese ospitante, escluse quelle pasquali e natalizie) ed il costo dell'eventuale servizio di mensa scolastica; dell'onere relativo al trasporto pubblico locale per tutta la durata del soggiorno, ove necessario a coprire il tragitto dalla struttura ospitante (famiglia/college/residenza scolastica) alla scuola frequentata e delle seguenti coperture assicurative individuali in favore del partecipante al soggiorno:
 - furto, perdita o smarrimento e danneggiamento bagagli;

- responsabilità civile verso terzi;
 - infortuni;
 - assicurazione medico-sanitaria, che copra anche l'evento pandemico, obbligatoria per i paesi extra UE;
 - copertura contro il rischio di annullamento del viaggio che copra **anche il rientro anticipato** e il rischio di epidemie o malattie pandemiche riconosciute;
 - garanzia e assistenza/assicurazione in caso di rientro anticipato a cura del fornitore;
 - l'impegno del soggetto fornitore a garantire il supporto per l'acquisizione, presso la scuola italiana e straniera, della documentazione necessaria per il riconoscimento del periodo di studi trascorso all'estero, secondo le vigenti disposizioni legislative e ministeriali;
- 3.1 compilare la dichiarazione on line che attesta che il contratto sottoscritto dal richiedente e dal soggetto fornitore contiene gli elementi informativi di cui al precedente 2.1;
- 4.1 rendere in procedura informatizzata formale dichiarazione di impegno alla restituzione delle somme erogate, nel caso di cui all'art. 2, comma 2, nei casi previsti dal successivo art. 12 del presente bando;
- 5.1 caricare in procedura copia della fattura relativa al beneficiario della prestazione, per l'importo corrispondente all'50% del contributo riconosciuto ovvero, qualora il costo del soggiorno sia inferiore al contributo, almeno pari al 50% del costo del soggiorno. Il richiedente ha facoltà di produrre, in questa fase, la fattura relativa al 100% del contributo riconosciuto ovvero, qualora il costo del soggiorno sia inferiore al contributo, almeno pari al 100% del costo del soggiorno. Qualora il soggetto organizzatore non sia tenuto per legge ad emettere fattura (es. Onlus), dovrà essere prodotto un documento equipollente (es. Nota di debito) che certifichi la vendita o la prestazione del servizio in favore del richiedente/beneficiario. Nel solo caso in cui il soggiorno all'estero venga proposto o organizzato dall'Istituto scolastico frequentato dallo studente, in luogo della fattura, è possibile presentare un preventivo di spesa complessivo sottoscritto dall'Istituto scolastico proponente o organizzatore del soggiorno;

2. È onere del richiedente assicurarsi che il fornitore prescelto abbia preso visione del presente Bando e di tutti gli adempimenti a suo carico.
3. In caso di mancato rispetto degli adempimenti e dei termini di cui ai commi precedenti del presente articolo, **il beneficiario ammesso con riserva verrà escluso definitivamente dal programma.**

Articolo 9 – Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione graduatorie definitive

1. L'Istituto procederà all'eventuale primo scorrimento delle graduatorie, entro il **12 febbraio 2027**. I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie dovranno procedere agli adempimenti, di cui all'art. 8, entro il **4 marzo 2027**. Scaduto il predetto termine senza che siano stati eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 8, il beneficiario ammesso con riserva verrà escluso definitivamente dal programma.
2. L'Istituto procederà all'eventuale secondo scorrimento delle graduatorie, entro il **13 marzo 2027**. I beneficiari subentrati a seguito del secondo scorrimento delle graduatorie dovranno procedere agli adempimenti, di cui all'art. 8, entro il **7 aprile 2027**. Scaduto il predetto termine senza che siano stati eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 8, il beneficiario ammesso con riserva verrà escluso definitivamente dal programma.
3. Ultimato lo scorrimento, l'Istituto procederà a pubblicare le graduatorie definitive dei beneficiari sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso.

Articolo 10 – Importo della borsa di studio e modalità di erogazione

1. Fermi restando gli importi massimi concedibili indicati all'art. 2, comma 4, il valore della borsa di studio erogabile in favore di ciascun beneficiario è determinato in misura percentuale rispetto al valore massimo predetto, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, come di seguito indicato:

Valore ISEE	% della borsa rispetto al valore massimo
Inferiore a 8.000,00 euro	89%
da 8.000,01 a 16.000,00 euro	84%

da 16.000,01 a 20.000,00 euro	78%
da 20.000,01 a 24.000,00 euro	74%
da 24.000,01 a 28.000,00 euro	70%
da 28.000,01 a 32.000,00 euro	66%
da 32.000,01 a 36.000,00 euro	62%
da 36.000,01 a 44.000,00 euro	58%
da 44.000,01 a 56.000,00 euro	54%
Oltre 56.000,00 euro (<i>o in caso di mancata presentazione di DSU valida</i>)	50%

2. Per i vincitori e i beneficiari subentrati a seguito di scorrimento, relativi ai soggiorni di durate pari all'intero anno scolastico, semestre e trimestre entro il mese di **luglio 2027**, l'Istituto disporrà nei confronti del richiedente la prestazione il pagamento di un acconto, pari al 50% dell'importo del contributo, così come da tabella comma 1.
3. Per i soggiorni di durata pari all'intero anno scolastico, l'Inps erogherà al richiedente la prestazione il restante 50% del contributo in due *tranche*, ciascuna di misura pari al 25% dell'importo della borsa di studio, determinata ai sensi dei commi 1 e 2. La prima tranche verrà erogata entro il mese di **marzo 2028**, previa verifica dell'avvenuta acquisizione in procedura dell'attestato di frequenza intermedia o di documento equipollente (es. pagella), rilasciato dalla scuola straniera frequentata dal beneficiario, entro il mese di **febbraio 2028**. Si rappresenta che la finestra per l'allegazione intermedia in procedura va dal 7 gennaio al 20 febbraio 2028. Entro il medesimo termine dovrà altresì essere acquisita e copia della fattura o di altro documento equipollente intestato al richiedente la prestazione, per l'importo corrispondente, qualora non sia stata prodotta, nella fase di cui all'art. 8, comma 1, fattura o documento equipollente pari al 100% del valore del contributo. La seconda e ultima tranche verrà erogata entro il mese di **settembre 2028**, a seguito dell'acquisizione in procedura entro il mese di **agosto 2028** dell'attestato, o documento equipollente (es. pagella), di

avvenuta conclusione del percorso di studio presso la scuola straniera (riportante le **date di inizio e fine percorso di studio e firma del responsabile della scuola frequentata**) e copia della fattura o di documento equipollente intestata al richiedente la prestazione per l'importo corrispondente, qualora non sia stata prodotta, nella fase di cui all'art. 8, comma 1, fattura o documento equipollente pari al 100% del valore del contributo. Si rappresenta che la finestra per l'allegazione intermedia in procedura va dal 30 giugno al 20 agosto 2028.

4. Per i soggiorni di durata pari al trimestre o semestre, fermo restando l'acconto di cui al comma 3, l'Inps erogherà al richiedente la prestazione, una seconda ed ultima tranche, pari al restante 50% dell'importo della borsa di studio a conclusione del percorso formativo, previa acquisizione in procedura:
- dell'attestato o documento equipollente (es. pagella) di conclusione del percorso di studi presso la scuola straniera con l'indicazione delle **date di inizio e fine percorso di studio e firma del responsabile della scuola frequentata**;
 - della fattura o documento equipollente intestata al richiedente la prestazione per l'importo corrispondente, qualora non sia stata prodotta, nella fase di cui all'art. 8, comma 1, fattura o documento equipollente pari al 100% del valore del contributo.

L'erogazione della seconda tranche avverrà entro il mese di **marzo 2028** se il percorso di studi si è concluso entro il mese di **gennaio/febbraio 2028**. Si rappresenta che in questo caso la finestra per l'allegazione finale in procedura va dal 7 gennaio al 20 febbraio 2028. L'erogazione della seconda tranche avverrà invece entro il mese di **settembre 2028** se il percorso di studi si è concluso entro il mese di **agosto 2028**. Si rappresenta che in questo caso la finestra per l'allegazione finale in procedura va dal 30 giugno al 20 agosto 2028. Salvo eventuali modifiche, il periodo per allegare la documentazione è previsto nelle date sopra indicate. Si invita a consultare regolarmente l'Area riservata per aggiornamenti.

Le attestazioni, intermedia e/o finale, dovranno essere redatte con data non antecedente a quella di apertura della procedura di allegazione.

Nel caso in cui la documentazione non sia stata acquisita in procedura entro le suddette scadenze, il pagamento non potrà essere effettuato nei termini previsti, ma sarà posticipato alla prima data utile successiva all'acquisizione della documentazione.

L'importo riconosciuto verrà accreditato con valuta da verificare, a cura del richiedente, accedendo al Cassetto Previdenziale presente nella propria Area riservata.

Articolo 11 – Modalità di trasmissione della documentazione

1. Tutta la documentazione, di cui al presente Bando dovrà essere acquisita nell'apposita procedura informatica. Non saranno ammesse altre modalità di invio.

Articolo 12 – Disciplina delle mancate partenze e dei rientri anticipati

1. Ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo, in caso di mancata partenza o di rientro anticipato entro la prima metà del soggiorno scolastico, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell'importo erogato.
2. Nel caso di rientri anticipati in data successiva alla metà del soggiorno scolastico, il richiedente la prestazione non sarà tenuto alla restituzione dell'importo erogato in acconto dall'Istituto ma non si procederà alla corresponsione delle *tranche* successive. Ove le già menzionate *tranche* siano già state corrisposte, il richiedente la prestazione è tenuto alla relativa restituzione.
3. Nel solo caso in cui la mancata partenza o il rientro anticipato siano dovuti a gravi motivi non imputabili inerenti allo studente o un familiare entro il I grado, opportunamente documentati e non oggetto di copertura assicurativa totale o parziale per annullamento, non si procederà al recupero dell'acconto nei confronti del richiedente la prestazione. In caso di rientro anticipato **l'evento morboso, relativo allo studente di cui l'istituto assicuratore preventivamente escusso ha negato il rimborso, dovrà essere certificato da soggetto competente nel luogo dove lo studente frequenta il soggiorno scolastico, in data antecedente al rientro in patria.** Per la presentazione dell'istanza sarà necessario esibire la preventiva richiesta all'istituto assicuratore e la motivazione del diniego del premio. Tutte le richieste di natura sanitaria, stante la natura sensibile del dato trattato, saranno sottoposte al vaglio della Consulenza medico legale dell'Istituto. Non è considerato grave motivo non imputabile il rientro per motivazioni connesse al disagio dello studente rispetto all'esperienza di studio, ovvero rispetto alla famiglia ospitante. Tali motivazioni vanno risolte in sede di

esecuzione contrattuale ove la responsabilità sia del soggetto organizzatore, ovvero come motivi di salute coperti da polizza assicurativa. Ogni altra situazione sarà considerata rientro volontario anticipato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. In caso di rientro dopo la metà del percorso, per i motivi di cui al comma 3, analogamente documentati, si procederà al saldo della fattura o del documento equipollente prodotto dalla società e caricato in procedura a cura del richiedente. Tale documento dovrà essere caricato in procedura anche se nella prima fase di cui all'art. 8 era stata prodotta fattura pari al 100% del costo del contributo o del soggiorno.
5. Le disposizioni del presente articolo disciplinano esclusivamente i rapporti tra l'Istituto e il soggetto richiedente per l'erogazione del beneficio di cui al presente bando. I rapporti tra il soggetto richiedente e la società fornitrice del servizio sono regolati dall'apposito contratto che stabilisce diritti e obblighi tra le parti (soggetto richiedente e società fornitrice del servizio). INPS è soggetto terzo rispetto alla società fornitrice del servizio.
6. **In caso di espulsione dal programma per motivi disciplinari la famiglia sarà tenuta al rimborso integrale all'Istituto del beneficio concesso.**

Articolo 13 – Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio e all'attivazione delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite.

Articolo 14 – Istanze di riesame

1. Eventuali istanze di riesame avverso l'esclusione dalle graduatorie dovranno essere presentate improrogabilmente entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di rigetto alla Direzione provinciale INPS/Polo Welfare competente per territorio.
2. Le istanze di riesame avverso il posizionamento nelle graduatorie dovranno essere presentate improrogabilmente entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie alla Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture sociali, via A. Ballarin 42, 00142 Roma o in alternativa tramite PEC all'indirizzo:
dc.creditowelfareestrutturesociali@postacert.inps.gov.it

Articolo 15 – Ricorsi

1. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Roma.

Articolo 16 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione provinciale INPS/Polo welfare, competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario.

Roma, 7 ottobre 2026

f.to in originale

Alessia Rimmaudo

Direttore centrale